

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 20 marzo 2020

Oggetto: decreto cura Italia

Con la circolare di oggi analizziamo altre previsioni normative del Decreto "Cura Italia" (il D.L. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020).

Slitta al 31 ottobre il termine per adeguamento statuti e approvazione bilanci

Con l'articolo 35 del Decreto, rubricato "*Disposizioni in materia di Terzo settore*", vengono introdotte diverse proroghe che riguardano sia il termine per l'adeguamento degli statuti nell'ambito della riforma degli Enti del Terzo settore (ETS) per Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e imprese sociali, sia il termine per l'approvazione dei bilanci di Odv, Aps e Onlus.

In particolare, con riferimento al primo punto, ai commi 1 e 2 del citato articolo 35 vengono prorogati al prossimo **31 ottobre 2020** i termini contenuti, rispettivamente, nell'articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (nuovo Codice del Terzo settore) e nell'articolo 17, comma 3, D.Lgs. 112/2017 (disciplina dell'impresa sociale), che prima della modifica stabilivano un obbligo di adeguamento degli statuti al prossimo 30 giugno in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 4-*bis*, D.L. n.34/2019 convertito, con modificazioni dalla L. 58/2019 (il c.d. "Decreto Crescita").

Nel merito va rilevato che con la risoluzione n. 89/E/2019 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tanto le Odv, quanto le Aps e le Onlus potranno comunque continuare ad applicare le attuali discipline fino al termine di definitiva entrata in vigore della riforma anche nel caso in cui non procedano ad adeguare lo Statuto entro il prossimo 30 giugno (oggi 31 ottobre) 2020.

Pertanto, l'unico effetto che produrrà il tempestivo adeguamento degli statuti entro la nuova scadenza del 31 ottobre 2020 sarà quello di evitare di dover fare ricorso allo strumento dell'assemblea straordinaria, potendo quindi approvare le richiamate modifiche statutarie con le maggioranze semplici previste dai rispettivi Statuti. Solo quindi le organizzazioni maggiormente strutturate e caratterizzate da una larga base associativa avranno certamente convenienza a valutare tale opzione. Non così, invece, per la maggioranza delle associazioni a ristretta base sociale per quali sarà in taluni casi opportuno valutare l'adeguamento nel più ampio termine della entrata in vigore della riforma (su questo punto è importante evidenziare come sia

necessaria tanto l'istituzione del nuovo registro nazionale degli enti del Terzo settore quanto l'intervenuta autorizzazione da parte degli organi comunitari).

Quanto al secondo punto, invece, il comma 3 del citato articolo 35 dispone per Onlus, Odv e Aps la possibilità di approvare i propri bilanci nel più ampio termine del 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. La proroga interessa i predetti enti la cui scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del c.d. "periodo emergenziale" stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Videoconferenza estesa per le riunioni di associazioni e fondazioni

Con il comma 4, articolo 73, D.L. "Cura Italia", rubricato "*Semplificazioni in materia di organi collegiali*", sempre al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione del periodo emergenziale richiamato in precedenza, viene previsto che le associazioni private, riconosciute e non, e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Merita osservare come la formulazione normativa non brilla per chiarezza sotto il profilo soggettivo, atteso che la stessa non pare ricomprendere tutte le organizzazioni appartenenti al Terzo settore escludendone quindi alcune, quali, ad esempio, i comitati. Posto che non si comprendono le ragioni di una tale esclusione, attesa la chiara finalità della norma di evitare assembramenti di persone, è auspicabile un rapido intervento del Legislatore teso a ricomprendere la possibilità di riunirsi in videoconferenza per qualsivoglia organizzazione appartenente al Terzo settore.

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

Al comma 1, articolo 66 del Decreto "Cura Italia" il Legislatore introduce nuovi incentivi fiscali per le erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate nel 2020 a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). La disciplina ivi prevista, che nella misura dell'agevolazione ricalca in buona parte quella prevista dall'articolo 82, D.Lgs. 117/2017 nell'ambito della riforma degli enti del Terzo settore, presenta tuttavia specifiche peculiarità con particolare riferimento all'ambito soggettivo.

I destinatari dell'agevolazione

Dal punto di vista soggettivo, coloro che potranno beneficiare del beneficio della detrazione in relazione alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono esclusivamente:

- le persone fisiche;

- gli enti non commerciali.

Restano quindi escluse dalla predetta misura le persone giuridiche diverse da gli enti non commerciali e, quindi, ad esempio le imprese.

I soggetti interessati

Sempre dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione spetterà unicamente in relazione alle erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate dai soggetti richiamati in precedenza in favore di:

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Contenuto e misura dell'agevolazione

In relazione alle richiamate erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito (Irpef per le persone fisiche e Ires per gli enti non commerciali) pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Non appena vi saranno nuove indicazioni provvederemo ad inviarvi delle nuove comunicazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

